



CITTÀ DI MESAGNE
(PROVINCIA DI BRINDISI)
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione programma per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma anno 2016.

Responsabile del servizio: Dott.ssa Lucia GIOIA

L'anno 2016 il giorno 22 del mese di aprile alle ore 16:26, nella sede Comunale, nell'apposita sala delle adunanze.

Alla 1^o convocazione, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

MOLFETTA Pompeo – SINDACO PRESENTE							
	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti		COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	CAMPANA Francesco Alessandro	Si		9	MINGOLLA Francesco	Si	
2	CATANZARO Antonella	Si		10	ORSINI Fernando	Si	
3	CESARIA Alessandro	Si		11	PASTORE Alessandro Santo		Si
4	DIMASTRODONATO Salvatore Carmine	Si		12	RESTA Mauro Antonio	Si	
5	ESPERTE Antonio	Si		13	SEMERARO Giuseppe	Si	
6	LENOCI Vito	Si		14	TURE Omar Salvatore		Si
7	MATARRELLI Antonio	Si		15	VIZZINO Luigi	Si	
8	MINGENTI Antonio	Si		16	SARACINO Rosanna	Si	

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg. Denetto, Librato, Marchionna, Marotta, Pisanò

Presiede il Signor. Avv. Giuseppe SEMERARO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a del T.U. n. 267/2000) il Segretario Generale Dott.ssa Giorgia VADACCA

Nominati scrutatori i Signori: Campana, Esperte, Resta

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione;

Premesso che:

sulla presente proposta di deliberazione, il responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso : **parere Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Lucia GIOIA

Il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso :

per quanto concerne la regolarità contabile : **parere Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Francesco SIODAMBRO

Il presente argomento iscritto al n. 10 dell'ordine del giorno, stante la stretta connessione è stato accorpato con i punti 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18, di cui alla delibera n. 22.

Si rimanda alla deliberazione n. 33 per la relazione del Sindaco, per gli interventi dei consiglieri e per quanto emerso nel corso della discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001;
- con deliberazione n. 6 del 15/02/2005 la Corte dei Conti ha definito il significato delle accezioni "incarico di ricerca, studio e consulenza" nel modo che segue:
 - a) incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte (es.: studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente, studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi);
 - b) incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione (raccolta organica di materiale che consenta all'ente di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali e che si concretizzi in un esito ben definito ovvero in una relazione scritta che evidenzi la raccolta di fonti reperite, ne fornisca una sistemazione organica e riassume le conclusioni dell'incaricato fornendo un valore aggiunto rispetto alla semplice raccolta del materiale);
 - c) consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti (es. prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione, idonee ad orientare l'azione dell'Ente);
- la magistratura contabile ha, altresì, precisato che detti incarichi hanno per contenuto la prestazione d'opera intellettuale, così come disciplinata dagli artt. 2229 - 2238 del c.c., e che, al fine di valutare se un incarico rientri o meno in una delle categorie sopra descritte, occorre avere riguardo non tanto alla sua qualificazione formale, quanto al contenuto dell'atto di conferimento e, dunque, alla prestazione sostanziale sottostante;
- l'elaborazione normativa intervenuta a più riprese sul citato comma 6 dell'art. 7 del D. Lgs. 165/2001 ha avuto la funzione essenziale di ricondurre tutte le tipologie di incarico (di cui alla citata delibera n. 6 del 15.02.2005 della Corte dei Conti, Sez. Riunite di controllo) a quella dei contratti di lavoro autonomo, superando in tal modo le problematiche legate alla terminologia non sempre univoca utilizzata dal legislatore e che avevano determinato la necessità di adottare linee interpretative (in particolare circolare Funzione Pubblica del 15 marzo 2005);
- non rientrano, dunque, nella previsione normativa di che trattasi gli incarichi per prestazioni di servizi;
- a norma dell'art. 3, comma 55 della Legge Finanziaria 244 del 24/12/2007 come modificato dal D. L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267";

CONSIDERATO che tali prestazioni relative ad incarichi di studio, ricerca, ovvero consulenza consistono in prestazioni, di natura temporanea ed altamente qualificate, che richiedono l'elevata professionalità e specializzazione e che, come recita la Corte dei Conti, Sez. di controllo per la Lombardia nella deliberazione n. 37 del 5 febbraio 2009, l'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 46, del D. L. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, unifica gli incarichi di collaborazione ad alto contenuto professionale e gli incarichi di studio e consulenza, riconducendoli all'interno della tipologia generale di collaborazione autonoma (da conferire perciò con contratti di lavoro autonomo) tutti caratterizzati dal grado di professionalità richiesta ("ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria");

DATO ATTO che, in particolare, si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

RICHIAMATI i presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/01, così individuati:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

RILEVATO, pertanto, che il conferimento di incarichi esterni è ammesso per lo svolgimento di attività che sono, ad un tempo, altamente qualificate, straordinarie ed eccezionali;

RICHIAMATI:

- l'art. 6, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, rubricata "Misura urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica". Tale norma prevede che "al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009";

- l'art. 1, comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge in data 30 ottobre 2013, n. 125, recante: "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", che dispone testualmente "la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti ...non può essere superiore, per l'anno 2015, al 75% del limite di spesa per l'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7, dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ...";

- da ultimo, l'art. 14 del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che modifica la disciplina relativa al conferimento degli incarichi il quale, confermando i limiti previsti dal DL 101/2013, ha previsto che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, negli anni 2014,2015,2016, (la Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio – 3 Marzo 2016 n.43, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.14, commi 1 e 2, nella parte in cui si applica " a decorrere dall'anno 2014" anziché "negli anni 2014,2015,2016") non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa pari o inferiore a 5

milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro;

EVIDENZIATO, altresì, che con riferimento a quanto previsto dall'art. 14, del D.L. 66/2014 l'ammontare della spesa di personale risultante dal conto annuale dell'anno 2012 risulta pari ad euro 5.587.865,00 (come da tabelle 12-13-14 del conto annuale) e, pertanto, il limite di spesa per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza ammonta a € 78.230,11 (1,4%), come da tabella allegata (All. "A");

DATO ATTO, altresì, che i suddetti limiti di spesa di cui ai D.L. 101/2013, conv. in legge 125/2013, e n. 66/2014, conv. in legge 89/2014, saranno comunque rispettati anche nel 2016 come risulta dal prospetto riepilogativo degli incarichi di studio ricerca e consulenza allegato alla presente (All. "B")

EVIDENZIATO, pertanto, che tale disposizione limita ulteriormente la spesa per il conferimento degli incarichi di che trattasi e che tale limite di spesa è requisito di legittimità del conferimento dell'incarico, con un espresso regime sanzionatorio in termini di nullità degli atti, di responsabilità amministrativa e disciplinare a carico del responsabile della violazione;

VISTE le ulteriori limitazioni al ricorso agli incarichi di consulenza, studio e ricerca contenute nell'art. 1 della legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ed, in particolare, il comma 147 che testualmente recita: "non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico" (integrazione art. 7, comma 6, lettera c) del D. Lgs. 165/01);

PRESO ATTO di quanto espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con deliberazione n. 7 del 7 febbraio 2011, ai sensi della quale le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all'ente affidatario e inserite in un proficuo quadro programmatico non sono computabili nell'ambito dei tetti di cui all'art. 6, comma 7 del d. l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010);

CONSIDERATO, pertanto, che sulla base di quanto sopra evidenziato, si ravvisa l'esigenza di procedere, per l'anno 2016, all'affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza così come riportato nel programma allegato (All. "B"), in applicazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento;

RITENUTO OPPORTUNO applicare prudenzialmente anche per l'anno 2016, in assenza di specifiche disposizioni normative, il medesimo limite di spesa previsto per l'anno 2015 dal D.L.101/2013, convertito in legge 125/2013, come meglio sopra specificato (75% del limite di spesa per l'anno 2014);

RISCONTRATO CHE, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010, la spesa sostenuta nell'anno 2009 ammontava a € 98.620,00 come da certificazione che si allega (All. "C") e, che, pertanto, ai sensi del citato art. 1, comma 5 del d. l. n. 101/2013, convertito in l. n. 125/2013 il limite massimo di spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2016 ammonta a € 11.834,40;

PRESO ATTO CHE:

- gli atti adottati in violazione delle disposizioni sopra citate ed i relativi contratti sono nulli, comportando la responsabilità dei soggetti che hanno adottato il provvedimento e che hanno sottoscritto il contratto;
- l'affidamento di incarichi in violazione delle medesime sopra citate disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro;

4. di dare atto, pertanto, che per l'anno 2016 i suddetti limiti di spesa, di cui ai D.L. 101/2013, conv. in legge 125/2013, e n.66/2014, conv. in legge 89/2014, sono rispettati, come risulta dal prospetto riepilogativo degli incarichi di studio ricerca e consulenza allegato alla presente (All.“B”) dando atto che la spesa trova copertura all'interno dei vari interventi iscritti nel Bilancio di Previsione 2016 e che gli impegni economici verranno assunti con il conferimento dei singoli incarichi;

5. di stabilire che gli incarichi da assegnare dovranno essere affidati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;

6. di dare atto che il programma così approvato potrà essere modificato nel corso dell'anno, con le stesse modalità previste per la sua approvazione, in considerazione di eventuali mutamenti di carattere organizzativo e/o all'attuazione di nuove disposizioni normative e contrattuali;

7. di disporre la pubblicazione di detti incarichi sul sito web del Comune di Mesagne, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza a provvedere in merito,

Consiglieri assegnati ed in carica compreso il Sindaco:	n. 17
Consiglieri presenti e votanti	n. 15
Voti favorevoli	n. 10
Voti contrari	n. 5 (Dimastrodonato, Mingolla, Orsini, Resta, Saracino),

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.---

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Giuseppe SEMERARO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Mesagne, li 05/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giorgia VADACCA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, li 05/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Mesagne, li 05/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Giorgia VADACCA
